



17/10/2018

GUIDE E APPROFONDIMENTI

FATTURAZIONE ELETTRONICA SI PARTE DAL 1 GENNAIO 2019

*Dal 1° gennaio 2019 tutte le fatture emesse, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, **potranno essere solo fatture elettroniche***

1 LA FATTURA ELETTRONICA

Dal **1° gennaio 2019** tutte le fatture emesse, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, potranno essere solo fatture elettroniche.

L'obbligo di fattura elettronica, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, vale sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio è effettuata tra due operatori Iva (operazioni B2B, cioè Business to Business), sia nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale (operazioni B2C, cioè Business to Consumer).

Il destinatario dovrà avere confidenza con gli strumenti informatici e con i vari software

Le regole per predisporre, trasmettere, ricevere e conservare le fatture elettroniche sono definite con appositi provvedimenti normativi.

Per supportare gli operatori Iva, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione diversi servizi gratuiti per predisporre agevolmente le fatture elettroniche, per trasmetterle e riceverle, per conservarle nel tempo in maniera sicura e inalterabile nonché per consultare e acquisire la copia originale delle fatture elettroniche correttamente emesse e ricevute.

È sempre possibile utilizzare software e servizi reperibili sul mercato, purché conformi alle specifiche tecniche previste dai provvedimenti normativi.

Cos'è la fattura elettronica e che differenze ci sono con la fattura di carta

La fattura elettronica si differenzia da una fattura cartacea, in generale, solo per due aspetti:

1. Va necessariamente redatta utilizzando un pc, un tablet o uno smartphone;
2. Deve essere trasmessa elettronicamente al cliente tramite il c.d. Sistema di Interscambio (SdI).

Il SdI è una sorta di "postino" che svolge i seguenti compiti:

- Verifica se la fattura contiene almeno i dati obbligatori ai fini fiscali (art. 21 ovvero 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) nonché l'indirizzo telematico (c.d. "codice destinatario" ovvero indirizzo PEC) al quale il cliente desidera che venga recapitata la fattura

- Controlla che la partita Iva del fornitore (c.d. cedente/prestatore) e la partita Iva ovvero il Codice Fiscale del cliente (c.d. cessionario/committente) siano esistenti.

In caso di esito positivo dei controlli precedenti, il Sistema di Interscambio consegna in modo sicuro la fattura al destinatario comunicando, con una "ricevuta di recapito", a chi ha trasmesso la fattura la data e l'ora di consegna del documento.

In definitiva, quindi, i dati obbligatori da riportare nella fattura elettronica sono gli stessi che si riportavano nelle fatture cartacee oltre all'indirizzo telematico dove il cliente vuole che venga consegnata la fattura.

L'impatto per gli operatori è particolarmente rilevante giacché cambierà radicalmente molte abitudini e prassi operative sia per le aziende che provvedono in proprio alla gestione degli adempimenti di fatturazione e tenuta della contabilità, sia per quelle che si affidano in tutto o in parte allo studio.

In pratica dal **1° gennaio 2019** tutte le fatture emesse dovranno essere emesse esclusivamente nel formato elettronico, sia che le stesse vengano emesse nei confronti di un soggetto con partita iva sia che vengano emesse nei confronti di un soggetto privato o non in possesso di partita iva.

2 SOGGETTI OBBLIGATI E SOGGETTI ESONERATI

I soggetti obbligati e le operazioni soggette

Sono obbligatoriamente interessati **tutti i soggetti passivi Iva (indipendentemente dai limiti dimensionali)** con la sola esclusione dei contribuenti minimi e forfetari (per i quali l'uso della FE rimane facoltativo, salvo verso la P.A.) e per gli agricoltori in regime di esonero (per i quali la fattura va emessa dal cessionario ancorché non siano ancora state individuate con precisione le modalità in regime di FE).

Le operazioni coinvolte sono **tutte le cessioni e prestazioni di servizi oggetto di fatturazione fra soggetti residenti** o stabiliti senza distinzione di attività (dalla manifattura al commercio, dagli esercenti ai professionisti).

Non sono coinvolte invece le operazioni da/per l'estero (cessioni/acquisti intra, esportazioni/importazioni, servizi internazionali) oppure anche interne da/verso i non stabiliti (ancorché identificati direttamente o con rappresentante fiscale, per i quali si veda oltre la tabella) per le quali non sono obbligatorie le nuove modalità.

Per dette operazioni (con facoltà di escludere le bollette doganali o quelle in fatturazione elettronica facoltativa) è prevista, invece, l'introduzione di una comunicazione dati fatture ("spesometro trasfrontaliero" o "esterometro") a scadenza mensile (dal 2019 viene invece eliminato l'attuale spesometro generale semestrale).

Clienti esteri

Per le operazioni verso clienti l'esteri il soggetto obbligato può comunque utilizzare il sistema della fatturazione elettronica, ma dovrà sempre recapitare al cliente la fattura cartacea o in formato pdf, poiché il sistema non provvederà ad inoltrarla al cliente. In tal caso, il soggetto sarà esonerato dalla trasmissione all'Agenzia delle Entrate dello "spesometro trasfrontaliero" o "esterometro" in vigore dal 2019.

Da questo punto di vista, lo Studio suggerisce di utilizzare la fatturazione elettronica anche per i clienti esteri in modo tale da evitare un adempimento che in caso contrario dovrà essere evaso.

I soggetti esonerati dalla fatturazione elettronica

Sono esonerati dall'emissione della fattura elettronica solo gli operatori (imprese e lavoratori autonomi) che rientrano nelle seguenti categorie:

- nel cosiddetto "**regime di vantaggio**" (di cui all'art.27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)
- quelli che rientrano nel cosiddetto "**regime forfetario**" (di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).
- i "**piccoli produttori agricoli**" (di cui all'art. 34, comma 6, del Dpr n. 633/1972), i quali erano esonerati per legge dall'emissione di fatture anche prima dell'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica.

3 INDICAZIONI E OPERATIVITÀ

Cosa cambia del contenuto della fattura?

La fattura elettronica di cui al provvedimento 30 aprile 2018 contiene tutti gli elementi obbligatori attualmente noti di una fattura (cioè quelli previsti dagli articoli 21 e 21-bis, D.P.R. 633/1972), ma in formato strutturato cioè all'interno di "tag" riconoscibili in modo univoco dai vari gestionali ai fini dell'elaborazione (importazione anziché digitazione) dei dati.

Elemento fondamentale e innovativo del contenuto della fattura in analisi è, però, il **domicilio elettronico del destinatario** ossia il **<CodiceDestinatario>** oppure **<PecDestinatario>** **che dovrà essere gestito nelle anagrafiche cliente.**

Per le fatture nel settore privato non è obbligatoria (a differenza della fatturazione elettronica verso la P.A. per le quali rimangono immutate regole e procedure) l'apposizione della firma digitale, qui ammessa in via facoltativa.

Il file della FE consente di inserire facoltativamente ulteriori dati utili alla gestione del ciclo attivo e passivo degli operatori (in alcuni casi come nel settore dei carburanti per il tipo di carburante o dei subappalti nella P.A. per il Cig e Cup tali dati sono obbligatori).

Le specifiche consentono anche di inserire in XML degli allegati (campo attachment).

Codice destinatario (o codice SdI) a 7 caratteri

Il codice destinatario (a 7 caratteri) è rilasciato dallo SdI nel caso in cui si scelga di adottare la trasmissione e/o la ricezione delle FE attraverso i canali SdICoop o SdIFtp.

Si tratta di canali di dialogo diretto con il SdI/Sogei gestiti sostanzialmente dalle software house che raccolgono dallo SdI tanto il flusso attivo quanto quello passivo delle FE legato al <CodiceDestinatario> in gestione alle stesse (difficile, per chi non è particolarmente esperto, riuscire ad attivare in autonomia detto dialogo).

Attraverso specifici servizi, generalmente in ambiente cloud offerti (ovviamente a pagamento) dalle software house specializzate (web service, hub, console telematica, modulo gestione elettronica documentale, etc.), l'operatore può quindi ricevere e trasmettere da/verso il SdI (che di fatto funge da postino) le fatture elettroniche legate alla propria partita Iva.

Il citato codice destinatario viene quindi fornito dalla propria software house o da quella dello studio nel caso ci si affidi, in particolare, alla tenuta della contabilità esternamente presso il commercialista.

Canale pec e codice destinatario convenzionale "0000000"

Nel caso in cui il destinatario scelga invece il canale di recapito via pec (campo <PecDestinatario>) va comunque sempre obbligatoriamente compilato (dal punto di vista informatico) anche il campo <CodiceDestinatario> utilizzando in questo caso il codice convenzionale "0000000".

Detto codice convenzionale va utilizzato anche nel caso di fatture emesse verso privati consumatori (nel qual caso la fattura elettronica va anche consegnata in modalità cartacea) **oppure per le fatture emesse verso minimi, forfetari o agricoltori in regime di esonero** (ferma restando la possibilità – se dotati – di indicare il codice destinatario o la pec).

Cliente estero codice
destinatario
convenzionale
"XXXXXXX"

Qualora si opti per l'emissione della fattura elettronica facoltativa per le operazioni verso l'estero, il "codice destinatario" sarà quello convenzionale di "XXXXXXX"; ovviamente al cliente dovrà essere trasmessa la fattura in formato pdf o in cartaceo, utilizzando i consueti strumenti per la trasmissione (posta elettronica, etc. etc.).

In tal caso, il soggetto sarà esonerato dalla trasmissione all'Agenzia delle Entrate dello "spesometro transfrontaliero" o "esterometro" in vigore dal 2019.

L'imposta di bollo

Altra novità di sicuro rilievo riguarda l'applicazione dell'imposta di bollo che, nei casi in cui sia dovuta (**non sono cambiate le casistiche**), va assolta esclusivamente secondo la procedura di cui all'articolo 6 D.M. 17 giugno 2014 (va versata cioè con F24 – codice tributo 2501 - entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio). Si tratta quindi di compilare gli appositi campi <BolloVirutale> e <ImportoBollo> presenti nella sezione generale della FE;

per l'eventuale scelta di rivalsa sulla controparte andrà comunque inserita apposita riga di addebito dei 2 euro (con natura N1 "escluso" o N2 "non soggetto").

Vanno dimenticate, quindi, le altre modalità vigenti per la fatturazione cartacea (contrassegno o assolvimento virtuale attraverso l'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate).

In pratica, dunque, all'atto dell'emissione della fattura elettronica basterà segnalare che l'imposta di bollo è assolta virtualmente.

Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (e pertanto entro il 30 aprile dell'anno successivo in caso di esercizio coincidente con l'anno solare, oppure il 29 aprile nel caso di anni bisestili) occorrerà verificare quante fatture sono state emesse nell'anno precedente senza esposizione di IVA e di importo superiore ad euro 77,47. Per ciascuna di queste fatture occorrerà versare la somma di due euro.

Il versamento, cumulativo, dovrà essere effettuato tramite F24, indicando nella Sezione Erario il codice tributo 2501 (imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – art. 6 del D.M. 17 giugno 2014), e come anno di riferimento l'anno cui si riferisce il versamento.

Soluzioni gratuite
Agenzia delle Entrate

Oltre che con software e soluzioni di mercato, quali ad esempio il vostro attuale programma di fatturazione o altri software specifici acquistabili presso appositi rivenditori (che devono produrre file conformi alle specifiche tecniche), le fatture elettroniche potranno essere generate con i seguenti strumenti resi disponibili **gratuitamente** dall'Agenzia delle entrate (Accessibile attraverso credenziali Fisconline/Entratel, CNS o SPID):

- una procedura web presente (già da luglio 2016) sul portale "Fatture e Corrispettivi";
- un'app per telefonini e tablet (disponibile dal 29 giugno 2018);
- un software "stand alone" per pc (disponibile dal 2 luglio 2018).

Ciò premesso, va evidenziato che le soluzioni gratuite dell'Agenzia delle entrate possono rappresentare una soluzione fruibile nel caso di soggetti con limitate esigenze (cioè con emissione di poche fatture all'anno) mentre per la gestione di grossi carichi il ricorso alle soluzioni offerte dalla propria software house appare ineludibile. Allo stato va anche segnalato che se la procedura web contiene la possibilità di gestire tutte le informazioni (campi) previste dalle specifiche tecniche (ma l'utilizzo web può non essere sempre agevole a causa di interruzioni o di caduta della linea), la prima versione del software "stand alone" presenta rilevanti carenze (manca ad esempio la possibilità di inserire le modalità di pagamento nonché, per i professionisti o gli agenti, la gestione del contributo integrativo e della ritenuta d'acconto).

Lacune che, tuttavia, dovrebbero essere prossimamente colmate.

I controlli del sistema sulla fattura

Una volta predisposta la fattura e generata nel formato di trasmissione previsto dalle specifiche tecniche il sistema di interscambio dei dati, prima di inviarla al cliente, effettuerà dei controlli.

Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla correttezza dei dati indicati nella fattura, tenuto conto che lo Sdi esegue alcuni controlli prima di trasmettere il file al destinatario; in particolare lo Sdi verificherà che:

- La fattura presenti le informazioni minime obbligatorie previste dalla legge (estremi identificativi del fornitore e del cliente, data e numero fattura...);
- La partita Iva dell'emittente e la partita Iva o il codice fiscale del cliente siano esistenti;
- Sia inserito almeno un indirizzo telematico dove recapitare il file (pec o "codice destinatario");
- Vi sia coerenza tra l'imponibile, l'aliquota e l'Iva (ad esempio se l'imponibile è 100 euro e l'aliquota è 22%, che l'Iva sia 22 euro); attenzione di conseguenza agli arrotondamenti;

La fattura non sia un duplicato di una già inviata.

Se i controlli non vanno a buon fine, la fattura è "scartata" e quindi è considerata come non emessa. In questo caso il sistema invia un'apposita comunicazione all'emittente che potrà provvedere:

1. A reinviare entro 5 giorni la stessa fattura corretta (procedura consigliata);
2. Oppure emettere una nota di credito interna (in quanto la prima fattura scartata è stata comunque registrata) per annullare la precedente e **riemettere una nuova fattura con autonoma data e numerazione.**

Termini di emissione della fatturazione elettronica

Le norme in tema di fatturazione elettronica non hanno in alcun modo derogato i termini ordinari di emissione dei documenti: la fattura deve essere emessa (e trasmessa) entro le ore 24 del giorno dell'effettuazione dell'operazione ai fini Iva (**fattura immediata**).

Ovviamente in caso di **fattura differita**, l'articolo 21, comma 4, lett. a), DPR n. 633/1972 ammette la possibilità, sia per le cessioni di beni, che per le prestazioni di servizi (in presenza di determinate condizioni - fermo restando l'obbligo di rilasciare al cliente - al momento dell'operazione - un documento di trasporto o altro documento equipollente anche su carta) di emettere (e trasmettere) la fattura entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione oggetto della transazione. In questo caso l'esigibilità dell'imposta segue comunque il momento di effettuazione dell'operazione e quindi l'IVA va liquidata con riferimento al mese o trimestre di effettuazione dell'operazione stessa.

Codice da trasmettere ai propri fornitori

Elemento fondamentale e innovativo del contenuto della fattura, oltre ai consueti dati, è, il **domicilio elettronico del destinatario** ossia il **<CodiceDestinatario>** oppure **<PecDestinatario>** **che dovrà essere gestito nelle anagrafiche cliente.** Allo stesso modo i vostri fornitori vi richiederanno le medesime informazioni per poter emettere la fattura elettronica nei vostri confronti.

Si consiglia a coloro che ricevono la richiesta dell'indirizzo telematico da parte dei propri fornitori di confrontarsi preliminarmente con la propria casa di software (ovvero quello messo a disposizione dal commercialista se attivato) al fine di ottenere dalla stessa il codice destinatario: **così operando si eviterà di fornire la pec che potrebbe altrimenti "ingolfarsi" di fatture elettroniche nel corso del tempo.**

Momento della ricezione della fattura

Il momento della ricezione della fattura è un momento di fondamentale importanza e che riguarda alcuni aspetti relativi all'esercizio del diritto alla detrazione dell'iva esposta in fattura.

La determinazione del momento di ricezione della fattura elettronica varia a seconda della tipologia di destinatario e delle modalità di recapito.

La data di ricezione coincide con:

- la data attestata dai canali telematici utilizzati per la ricezione (PEC o canali di colloquio con il SdI);
- la data di presa visione del documento elettronico nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate, se:
 - il soggetto ricevente non ha attivato alcun canale telematico per la ricezione;
 - il soggetto ricevente ha attivato uno dei canali di ricezione ma il recapito sullo stesso canale non è stato possibile per cause tecniche;
- la data di messa a disposizione del documento nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate, se il destinatario è un privato consumatore, un soggetto che si avvale del regime di vantaggio o del regime forfetario, ovvero un produttore agricolo in regime di esonerazione ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72.

A partire da tale data decorrono, per i soggetti passivi IVA, i termini per l'esercizio della detrazione (provv. 30.4.2018 n. 89757).

PEC e firma digitale

Ai fini di poter interagire con numerosi servizi e non solo legati alla fattura elettronica, alla luce dei vari cambiamenti in atto nell'ambito del percorso di digitalizzazione dei vari processi, si consiglia a tutti i soggetti, siano essi imprese, artigiani, professionisti, società ed enti vari, di prestare molta attenzione alla dotazione di una email di **postaelettronica certificata PEC** ed alla dotazione della **firma digitale**.

Tali dotazioni, in taluni casi obbligatori per determinate categorie di soggetti, sono diventati uno strumento di assoluta necessità per il nuovo percorso e sviluppo della digitalizzazione.

A tal proposito nel caso in cui non ne siate in possesso diventa di assoluta urgenza dotarvi di tali strumenti, nel caso in cui ne siate in possesso verificate attentamente la loro validità ai fini di poter utilizzare in futuro tali supporti digitali.

In tal caso, e per tutte le necessità legate alla PEC ed alla firma digitale, potrete rivolgervi ai vari fornitori per le necessarie attività, ovvero prendere immediato contatto con un nostro partner di numerosi servizi e tra questi quello della **PEC** e della **firma digitale**, al seguente indirizzo web:

<https://pratichedigitel.it/>

Rifiuto del cliente di fornire il recapito digitale

Come abbiamo visto, nella fatturazione elettronica, l'indicazione di un recapito PEC o codice 7 cifre è fondamentale.

Tuttavia, è previsto anche il caso in cui tali dati non siano reperibili, come potrebbe accadere nel caso in cui il cliente destinatario della fattura si rifiutasse di fornire tali informazioni.

Sul punto occorre premettere che se si è a conoscenza del codice fiscale di un contribuente è possibile ricercare la PEC tramite il sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo economico INIPEC, raggiungibile al link <https://www.inipec.gov.it/cerca-pec>

Laddove la ricerca risultasse vana è comunque possibile emettere la fattura, compilando l'anagrafica come segue:

- Codice a sette cifre: 0000000;
- PEC: in bianco.

In tal caso il Sistema di Interscambio identificherà il corretto destinatario tramite la partita IVA e metterà a disposizione del cliente la fattura nella sua area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Tuttavia, in questo caso il recapito non segue i canali standard, pertanto l’emittente la fattura **verrà avvisato dal SDI che la fattura stessa è stata messa a disposizione del destinatario** e spetterà al fornitore avvisare il cliente di tale messa a disposizione (avviso che non passerà da SDI, ma avverrà con modalità ordinarie, tipo telefono, mail, PEC ecc.).

Eventualmente il fornitore potrà anche consegnare una copia della fattura in formato analogico (ovvero una stampa dei dati che compongono la fattura elettronica), o inviarne una copia via posta elettronica ordinaria. Unica eccezione a questa procedura è la circostanza che la “partita IVA” destinataria della fattura abbia pre-registrato l’indirizzo preferenziale di recapito. In questo caso, anche se non indicato in fattura, il Sistema di Interscambio sarà in grado di portare a termine ugualmente la consegna della fattura, e pertanto al fornitore perverrà ricevuta di avvenuta consegna.

In questo caso non sarà necessario procedere con alcun avviso o spedizione di copia della fattura.

Cliente privato,
condominio etc

Nel caso di fatturazione verso un soggetto “consumer”, ovvero un soggetto che **non è titolare di partita IVA**, vigono regole specifiche. È bene precisare che tali regole **si applicano a tutti i casi in cui il cliente non è titolare di partita IVA** e, pertanto, non solo al cliente “privato cittadino”, ma anche nel caso di associazioni prive di partita IVA, condomini, ecc.

I soggetti non identificati ai fini IVA non sono obbligati a dotarsi di un indirizzo PEC, nemmeno con l’introduzione della fattura elettronica. Tanto meno avranno a loro disposizione il “corridoio informatico” identificato dal codice a sette cifre.

Nel compilare l’anagrafica del cliente consumer occorrerà quindi procedere come segue:

- Codice a sette cifre: 0000000;
- PEC: in bianco.

Il sistema “comprenderà” che si tratta di un cliente consumer dal fatto che il campo partita IVA resterà in bianco. È comunque obbligatoria l’indicazione di un codice fiscale valido, altrimenti la fattura sarà respinta dal Sistema di Interscambio.

La caratteristica peculiare, che riguarda esclusivamente le fatture emesse verso soggetti privati, è che il **fornitore dovrà sempre consegnare una copia cartacea o informatica al cliente** (a meno di rinuncia espressa da parte cliente consumer) ed informarlo che una copia della fattura è disponibile nell’area riservata. La fattura si considererà in ogni modo recapitata, anche nel caso in cui il cliente “consumer” non la visualizzi tramite i servizi dell’Agenzia dell’Entrate.

Correzione delle
fatture trasmesse

Ogni qualvolta la fattura elettronica venga acquisita dal Sistema di Interscambio questa sarà immodificabile. Pertanto, qualsiasi errore sia incorso nella sua compilazione (per esempio a seguito dell’applicazione di un prezzo errato), la situazione dovrà essere gestita primariamente tra le parti, che comunicheranno tra di loro con le modalità consuete.

Una volta raggiunto l’accordo, tuttavia, non sarà possibile correggere la fattura originaria (come talvolta accadeva con le fatture cartacee), bensì **sarà necessario procedere all’emissione di documenti a rettifica**.

Quanto sopra, in realtà, non è un elemento di novità: è quello che sarebbe già dovuto accadere già con le fatture analogiche, tuttavia l'esperienza ci insegna che spesso sono stati tenuti comportamenti difformi, con la correzione di fatture già emesse, purché non fosse già stata effettuata la liquidazione periodica dell'IVA.

Ancora più complesso da gestire è quanto potrà accadere se si focalizza l'attenzione sull'aspetto della descrizione dei beni ceduti o dei servizi prestati. Si pensi, per esempio, a quelle fatture che vengono emesse a fronte dell'effettuazione di lavori di ristrutturazione per i quali l'acquirente finale richiede l'applicazione delle detrazioni fiscali. Tali fatture erano oggetto di rettifica o integrazione successiva all'emissione, ad esempio perché la descrizione dei servizi prestati era troppo generica. In questi casi occorrerà tenere in considerazione che anche la descrizione dei lavori effettuati è già conosciuta all'Agenzia delle Entrate, e pertanto non è più modificabile.

Fattura a contribuenti minimi e forfettari

I contribuenti minimi e forfettari, come si è detto in premessa, sono esclusi dall'obbligo di fatturazione in modalità elettronica.

Questi contribuenti, pertanto, potranno continuare ad emettere le loro fatture in analogico (ovvero su carta oppure con software che non rispettano lo standard del tracciato SDI e che non transitano dal sistema stesso).

Questo esonero riguarda l'aspetto attivo, tuttavia il legislatore ha identificato in questa circostanza una fattispecie che potrebbe far sì che i suddetti soggetti non siano dotati né di codice identificativo a sette cifre e nemmeno di PEC. La medesima situazione si verifica per i produttori agricoltori in regime di esonero da adempimenti (art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972).

Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 per questa tipologia di soggetti prevede una compilazione dell'anagrafica clienti particolare, che vede la possibilità di non indicare nulla, né l'identificativo né la PEC.

Posto che, come abbiamo visto, il campo dedicato al codice 7 cifre non può essere lasciato in bianco, una fattura elettronica spiccata verso un contribuente minimo o forfettario potrà essere compilata come segue:

- Codice a sette cifre: 0000000;
- PEC: in bianco.

Il Sistema di Interscambio, in questo caso, andrà ad identificare il destinatario della fattura basandosi sulla partita IVA, e gli recapiterà una copia della fattura nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate.

CodiceDestinatario non disponibile cosa fare?

Occorre sottolineare che il campo dedicato al codice a 7 cifre, **<CodiceDestinatario>**, **non può mai essere lasciato in bianco**, pertanto laddove non si disponga di tale codice il Provvedimento specifica che dovrà indicarsi convenzionalmente sette volte la cifra zero.

Se il committente/cessionario non è dotato del **<CodiceDestinatario>** (codice a 7 cifre), allora **occorrerà indicare la PEC del destinatario della fattura**.

L'anagrafica cliente dovrà essere così compilata:

- Codice a sette cifre: (se non disponibile) indicare 0000000;
- PEC: compilare con la PEC del destinatario della fattura.

ABILITAZIONE A FISCONLINE

Ai fini di poter interagire con numerosi servizi e non solo legati alla fattura elettronica, alla luce dei vari cambiamenti in atto nell’ambito del percorso di digitalizzazione dei vari processi, è di assoluta ed imprescindibile necessità, che tutti i contribuenti abbiano l’abilitazione al portale dell’Agenzia delle Entrate FISCONLINE. Vi ricordiamo che nel caso non siate ancora per qualche motivo abilitati ai servizi di consultazione ed iterazione

con l’Agenzia delle Entrate, si consiglia di volervi provvedere con urgenza in quanto per quanto riguarda la fatturazione elettronica, la predetta abilitazione è di fondamentale importanza ai fini di una corretta gestione ed operatività dei flussi di lavoro.

Per la registrazione ed abilitazione: <https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Abilitazione/Fisconline.jsp>

QUADRO DI SINTESI

Tipo operazioni	Obbligo della fatturazione elettronica	Note
Operazioni fra residenti o stabiliti (tanto imponibili con Iva esposta immediata o differita, in <i>reverse charge</i> o <i>split payment</i> , quanto non imponibili, esenti o non soggette)	Sì	<ul style="list-style-type: none"> Non è obbligatorio l’utilizzo della FE da parte dei minimi e forfetari (se non verso la P.A.) Verso minimi e forfetari il fornitore dovrà comunque emettere la FE indicando come codice destinatario “0000000”; <i>idem</i> per le forniture verso gli agricoltori in regime di esonero e verso i privati consumatori (1) Non è obbligatorio l’uso della FE verso i soggetti non residenti meramente identificati o con residenza fiscale in Italia; l’uso non è tuttavia vietato purché sia garantita a richiesta la copia cartacea (circolare n. 13/E/2018, § 1.2)
Operazioni da/verso non residenti (a prescindere dal trattamento)	No	<ul style="list-style-type: none"> Per queste operazioni dal 2019 entrerà in vigore la comunicazione dati fatture mensile (spesometro transfrontaliero) L’obbligo sarà facoltativo per le operazioni con bolletta doganale e per quelle con fattura elettronica emesse in via facoltativa (2)
Note di variazione (note di accredito o note di addebito/fatture integrative)	Sì	<ul style="list-style-type: none"> Solo per quelle emesse dal fornitore verso il cessionario/committente (tipo documento TD04 o TD05) Escluso l’uso del SdI per quelle dal cliente verso il fornitore (provvedimento n. 89757/2018, § 6.2)
Autofattura denuncia ex articolo 6, comma 8, D.lgs 471/97	Sì	<ul style="list-style-type: none"> Nel caso in cui il cessionario/committente riceve fattura irrualmente non in formato elettronico XML la fattura si considera non emessa con obbligo del cessionario di attiva l’autofattura denuncia (Tipo documento TD20) attraverso il SdI (articolo 1, comma 6, D.Lgs 127/2015; (provvedimento n. 89757/2018, § 6)
Altre autofatture	Sì, ma mancano le istruzioni operative	<ul style="list-style-type: none"> La casistica (ad esempio acquisti da agricoltori in regime di esonero, autofatture per omaggi, passaggi interni, estrazione dai depositi Iva, etc.) non è stata disciplinata dal provvedimento del 30 aprile 2018 ma sarà oggetto di prossimi provvedimenti e/o chiarimenti

(1) Verso i privati consumatori è obbligatorio (salvo rinuncia dell’interessato) consegnare anche copia (analogica o elettronica) della fattura che sarà disponibile anche in un’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate.


(2) Per le fatture attive emesse verso i non residenti sarà possibile evitare lo spesometro transfrontaliero trasmettendo la fattura al SdI indicando “XXXXXXX” come codice destinatario del cliente (e fermo restando la consegna della copia analogica al cliente anche ai fini dell’espletamento dei vari adempimenti, ad esempio, all’esportazione); l’adempimento mensile rimarrà comunque ineludibile per le fatture passive non elettroniche.

4 IL NOSTRO SERVIZIO E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA'

Per i clienti che affidano la tenuta della contabilità allo studio sarà fondamentale, già nelle prossime settimane, definire le modalità e i costi di gestione dei nuovi adempimenti al fine di consentire allo studio di acquisire in modo completo (senza rischio di dimenticanze o errori) le fatture da elaborare.

A tal riguardo, segnaliamo che la software house che forniscono i gestionali allo studio offrono la possibilità ai nostri clienti di fruire, tramite accesso ad apposita area riservata web, dei citati servizi di dialogo con il SdI al fine di gestire sia il flusso di trasmissione delle fatture attive sia, soprattutto, di raccogliere quelle passive in entrata.

Per attivare tale soluzione sarà altresì fondamentale fornire allo studio apposita delega diretta (conforme al modello di cui al provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 13 giugno 2018) per abbinare (attraverso l'area autenticata "Fatture e Corrispettivi" gestita dall'Agenzia delle entrate) il codice destinatario adottato dallo studio alla partita Iva dell'assistito in modo che tutte le fatture che transitano per il SdI siano recapitate tramite detto codice destinatario (anche laddove il fornitore abbia eventualmente indicato dati superati o errati nel compilare la fattura).



SOLUZIONE CLOUD
FattureGO

La soluzione è proposta alla clientela che ha la necessità di acquisire un programma di fatturazione che offra la funzione di trasformazione delle fatture in formato XML, quindi pronte all'invio che potrà essere effettuato tramite la nostra piattaforma.

I vantaggi dell'utilizzo di questa procedura sono sicuramente la portabilità (il software gira in ambiente ICloud quindi non sono necessarie particolari caratteristiche hardware o software) e il collegamento diretto al nostro software di contabilità.

Con FattureGO il tuo studio mette a disposizione delle micro imprese e delle partite IVA un software web facile e completo per emettere e inviare le fatture, anche elettroniche, offrendo in più dei servizi a valore aggiunto per i clienti.

Cosa possono fare i nostri clienti con FattureGO:

Fatturazione	<ul style="list-style-type: none"> • Creano le fatture in modo facile e veloce, anche quelle elettroniche • Registrano gli incassi • Gestiscono i preventivi, i documenti di trasporto, le fatture accompagnatorie, le note di credito e altri documenti • Spediscono le fatture e gli altri documenti via e-mail direttamente dal software
Fatturazione elettronica	<ul style="list-style-type: none"> • Inviano allo Sdi le proprie fatture elettroniche PA o B2B e possono anche riceverle dai fornitori. <p>Grazie alla piattaforma software che rendi disponibile non devono preoccuparsi né di firma e conservazione digitale né di altri aspetti normativi e tecnici</p>
Contabilità	<ul style="list-style-type: none"> • Trasmettono allo studio con un click i dati delle fatture e degli incassi da contabilizzare
Analisi e monitoraggio	<ul style="list-style-type: none"> • Generano facilmente dei report comprensibili ed efficaci per monitorare l'andamento dell'attività • Hanno a disposizione un cruscotto che fornisce una visione d'insieme del proprio business
Collaborazione	<ul style="list-style-type: none"> • Possono consentire l'accesso al proprio account in modo da favorire il lavoro dello studio, che può consultare, monitorare e anche intervenire sui dati • Inviano messaggi allo studio direttamente dal software
Mobilità	<ul style="list-style-type: none"> • Hai a disposizione online, 24 ore su 24, 7 giorni su 7 un ambiente dati e un modulo software che si usano dal computer o dal tablet

**CANONE
UTILIZZO DEL
SERVIZIO**

Il canone per il Cliente per l'utilizzo di questo programma che lo Studio mette a disposizione, e che rappresenta esattamente il costo addebitato dalla nostra software-house per l'implementazione del servizio ai nostri clienti è:

- Di Euro 120,00/anno oltre iva con numero fatture emesse e ricevute illimitate, ridotto ad Euro 60,00/anno oltre iva per chi non emette più di n. 30 fatture.

L'attivazione del servizio avviene on-line e non presenta particolari complessità tecniche, ed è dotato di un help descrittivo delle funzionalità, che il cliente è invitato a consultare. Nel caso in cui fosse necessario lo Studio fornisce comunque su richiesta un supporto formativo per l'attivazione in Studio al costo forfetario di Euro 100,00 oltre Iva, comprendente le istruzioni per l'accesso, la configurazione base e un'ora di formazione. Eventuali ore aggiuntive di assistenza avranno il costo orario di Euro 70,00 oltre Iva.